

392031

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. EPIFANI Cosimo

Lotto 21^a Scala Int. 2

Via Romolo

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

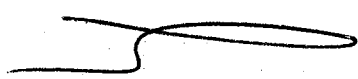
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 11.318, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 1932)

- 1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- 2) Dimora di ciascuno.
- 3) Fra casi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- 4) Hanno avuto oppure avranno.
- 5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- 6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- 7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (3) _____ Com.te Ubaldo _____

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) _____ Brindisi Via Casimiro, 2

dichiara _____ di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) _____ ed il _____

Sig. **EPIFANI COSIMO**

convenzioni che (4) _____ hanno avuto
esecuzione col giorno (5) _____ 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: _____ Appartamento n. 2 del 22° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: _____ dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 10328 mensili anticipate

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione~~ L. 2.388

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A _____ **BRINDISI**, addì _____ 27 _____ 19 _____ 62



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì _____

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario _____ **CARMINE MAGNANTE**

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunziale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. EPIFANI COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 22 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 10.327 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1962 19 al N. 240
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RLGGERTE

(Dott. Davide Pasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^odenunziant ^e(3) ed il

Sig. EPIFANI Conlmo

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 22° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 9.972 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 9 AGO 1960

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 al N. 1781

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Caluso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. EPIFANI Corrado

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 22° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Remolo

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 9.972 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO 1958



I DENUNZIANTE (7)

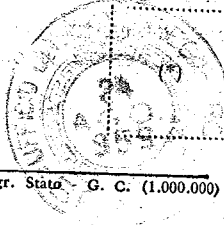
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

IL V. D. UFFICIO

Giovanni Catasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 498

Brindisi, li 9/8/61

AL SIG. E. Iani ^{Comune}

Lotto 220 Scala Un. Int. 2

Via Romolo

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.796 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.75 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 11.287 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.796</u> vano per vani <u>5.75</u>	£. <u>10.327</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>310</u>
		<u>11.287</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

PA/MI/ta.



IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

All' Istituto Autonomo Per le case Popolari.

li 21-8-1958

Vi comunico che nello stabile di Via Romolo 63 lotto 22, succede
che già per tre volte il comodato di locazione dell'ala destra dello
stabile è stato oturato e per tutte tre volte ci siamo risolti alla
Ditta Automecc; la quale si ha interessata a stampare la
locatura e ci ha riferito che la causa di questa continue
otaturature è dovuta alla negligenza degli inquilini dei piani
superiori, che se ne servono dal comodato al posto del ripente
dell'inondazione e trovano anche innumeri vari. Quindi l'acqua
non trovando passaggio libero, ritorna nel mio comodato che il primo
si sorge al di fuori ricomponendo tutto l'appartamento di acqua
fredda; tutto ciò penso che non sia igienico e si esportano vari
denari e mobili che all'appartamento con quest'acqua che
si esportano per mesi e si ha per diverso tempo questo odore
perigioso. A interessamento principale è mio in quanto abito al
piano rialzato, quindi tutte le conseguenze si riversano nel mio
comodato. La Ditta Automecc non intende interessarsi più.
Per questi e per altri generi di cose, in quanto non sono dovuti
alle manutenzione dello stabile e mi hanno anche detto di riferirvi
tutto ciò e di interessarvi a richiamare l'attenzione di questi signori.
Vi prego dunque di provvedere più presto possibile prima
che succeda altre volte se no sono costretto a provvedere con
mezzi propri.

Con osservanza

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 251/R
Brindisi, li 26/8/58

Uff. Ing. Cosimo
Via Romolo N° 63 Interno 2
Brindisi.

11/11 Tecnico

A minimi per scrivere agli inquilini

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____
Ufficio Amm. vo _____

Brindisi, 11 28.x.1957

AL SIG. Prof. Carmine
VIA de Laurentis N° 12
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Rossini lotto 22 scala 2 interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 44.288 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 NOV. 1957</u> al <u>10 DIC. 1957</u>	
£. <u>1662</u> vano x vani <u>6</u>	£. <u>9.972 =</u>
b) - canone consumo acqua normale	" <u>450. =</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale "	" <u>85. =</u>
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	<u>32.391 =</u>
e) - deposito spese contrattuali	£. <u>1.000. =</u>
f) - I.G.E. 3% su a)	" <u>300. =</u>
T o t a l e	£. <u>44.288. =</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te. Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in.....

Via..... n. piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....

.....

Osservazioni:

.....

.....

FIRMA

Effano Corino

(1) Locatario o Assegnatario